

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

e col **Ministro dei Trasporti**

(MANNINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1987

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di cui trattasi discende dall'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni ed integrazioni, tra il Governo italiano e il Governo dell'Arabia Saudita, e prevede, come tutti quelli di specie, che gli Stati contraenti si astengano, su base di piena reciprocità, dall'assoggettare ad imposizione le imprese di trasporto aereo dell'altro Paese per i redditi dalle stesse percepiti nell'ambito del proprio territorio nazionale.

L'Accordo è composto da quattro articoli e ricalca gli schemi contenuti nei Patti interna-

zionali in materia stipulati dal nostro Paese.

In particolare:

l'articolo 1 definisce il significato da attribuire alle espressioni con le quali vengono indicati i soggetti e l'oggetto delle attività economiche ricomprese nel campo di applicazione dell'Accordo, precisando al comma 3 che le espressioni «imprese italiane» e «imprese arabo-saudite» designano rispettivamente le avioilinee dedite al traffico internazionale indicate dal Governo dell'Italia e dal Governo dell'Arabia Saudita nell'Accordo bilaterale del 13 ottobre 1971 più in alto citato;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 2 sancisce che i Governi contraenti si impegnano ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il patrimonio imponibile, l'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da parte delle imprese della controparte esercenti tale attività, sul proprio territorio. Il comma 3 dello stesso articolo estende le predette facilitazioni alle imprese aeree italiane o arabo-saudite che partecipino a servizi in *pool* o ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito e al patrimonio di dette imprese;

l'articolo 3 stabilisce che l'Accordo è soggetto a ratifica, entrerà in vigore alla data dello scambio dei rispettivi strumenti ed avrà effetto per i redditi e il patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea tra i due Paesi effettuato a partire dal 1° gennaio 1973;

l'articolo 4 prevede infine la durata a tempo indeterminato dell'Accordo di cui trattasi, nonché le modalità ed i termini per la sua eventuale denuncia.

Tutto ciò premesso, si raccomanda l'approvazione dell'Accordo, che si sottopone all'esame del Parlamento, per una sua sollecita entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e l'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO FRA L'ITALIA E L'ARABIA SAUDITA PER EVITARE LA
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO RELATIVI
ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai termini del presente Accordo:

1. L'espressione «esercizio della navigazione aerea» designa l'attività professionale di trasporto per aria di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori ed esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. L'espressione «traffico internazionale» designa ogni attività di trasporto effettuato, per mezzo di un aeromobile, da un'impresa italiana o arabo-saudiana, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica italiana o del Regno dell'Arabia Saudita.

3. L'espressione «imprese italiane» designa le avioeree designate dal Governo dell'Italia ai sensi dell'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni o integrazioni, tra il Governo dell'Italia e il Governo dell'Arabia Saudita.

4. L'espressione «imprese arabo-saudiane» designa le avioeree designate dal Governo dell'Arabia Saudita ai sensi dell'Accordo aereo bilaterale del 13 ottobre 1971, e successive modificazioni o integrazioni, tra il Governo dell'Arabia Saudita ed il Governo italiano.

Articolo 2.

1. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il patrimonio imponibili in Italia relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese dell'Arabia Saudita esercenti tale attività.

2. Il Governo dell'Arabia Saudita si impegna ad esentare dalle imposte sui redditi e sul patrimonio, sia a carattere statale che locale, e da ogni altra imposizione presente o futura avente per base i redditi e il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patrimonio imponibili in Arabia Saudita relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato da un'impresa italiana impegnata in tale attività.

3. Le esenzioni fiscali previste nei precedenti paragrafi del presente articolo si applicano anche in favore delle imprese aeree italiane e delle imprese aeree arabo-saudiane che partecipano a servizi in *pool* o ad esercizi in comune di trasporto aereo, limitatamente al reddito ed al patrimonio di dette imprese.

Articolo 3.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi ed il patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea effettuato a partire dal 1° gennaio 1973.

Articolo 4.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, ma può essere denunciato da ciascuno dei due Governi con un preavviso scritto di sei mesi; in tal caso esso cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatto in duplice esemplare a Riyadh il 24 novembre 1985 nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

*Per il Governo della
Repubblica d'Italia*

Giuseppe GAUDIELLO
Incaricato d'affari

*Per il Governo del
Regno dell'Arabia Saudita*

Saud AL-FAISAL
Ministro degli affari esteri

AGREEMENT BETWEEN ITALY AND SAUDI ARABIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION ON INCOME AND ON CAPITAL CONCERNING THE EXERCISE OF AIR NAVIGATION

The Government of the Italian Republic and the government of the Kingdom of Saudi Arabia desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on income and on capital concerning the exercise of air navigation in international traffic, have agreed as follows:

Art. 1.

For the purposes of this Agreement:

1. The expression "exercise of air navigation" means the professional activity of transportation by air of persons, animals, goods, and mail through proprietors, conductors, charterers and operators of aircraft, including the sale of passage tickets and similar documents for such transportation.

2. The expression "international traffic" means any transport by an aircraft operated by an Italian or a Saudi Arabian enterprise, except when the aircraft is operated solely between places situated in the territory of the Italian Republic or of the Kingdom of Saudi Arabia.

3. The expression "Italian enterprises" means the airlines designated by the Government of Italy under bilateral Air Services Agreement dated the 13th October, 1971, as may be amended or revised from time to time, between the Government of Italy and the Government of Saudi Arabia.

4. The expression "Saudi Arabian enterprises" means the airlines designated by the Government of Saudi Arabia under bilateral Air Services Agreement dated the 13th October, 1971, as may be amended or revised from time to time, between the Government of Saudi Arabia and the Government of Italy.

Art. 2.

1. The Italian Government undertakes to exempt from the income and capital taxes, whether governmental or local, and any other imposition levied or to be levied on taxable income and capital in Italy concerning the exercise of air navigation in international traffic performed by Saudi Arabian enterprises engaged in such activities.

2. The Saudi Arabian Government undertakes to exempt from the income and capital taxes, whether governmental or local, and any other imposition levied or to be levied on taxable income and capital in Saudi Arabia concerning the exercise of air navigation in international traffic performed by Italian enterprises engaged in such activities.

3. The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs of this article shall also apply in favour of Italian and Saudi Arabian air enterprises which participate in pooled services or in joint air transport operation, but limited the income and capital of the said enterprises.

Art. 3.

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification; it shall be effective for income and capital concerning the exercise of air navigation due as from 1st January 1973.

Art. 4.

This Agreement shall continue in effect indefinitely but may be denounced by either of the two Governments by giving six months notice in writing; in such event it shall cease to be effective on the first day of January of the year following that of the expiry date of the notice.

Done in duplicate at Riyadh the 24th day of November 1985 in the Italian, Arabian and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

*For the government of
the Republic of Italy*

Giuseppe GAUDIELLO
Charge' d'Affaires

*For the government of
the Kingdom of Saudi Arabia*

Saud AL-FAISAL
Minister of Foreign Affairs